



A.L.I.Ce. BIELLA

Associazione per la Lotta
all'Ictus Cerebrale



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 31.5.2021

L'anno Duemila ventuno, il giorno Trentuno del mese di maggio, alle ore 18 in Videoconferenza, si è riunita l'assemblea generale straordinaria dell'associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale Biella.

È presente il Consiglio direttivo nella persona dei signori:

- Presidente: Raffaele Guadagno
- Vicepresidente: Cristina Durante
- Segretario: Brunella Pozzo
- Tesoriere: Samuele Di Ruocco
- Consigliere: Mara Meneghello

E numero 6 associati su un totale di soci 54.

Assume la presidenza il signor Raffaele Guadagno.

Il Presidente

PREMETTE

- che venne indetta per il giorno 31/05/2021, alle ore 18, in Videoconferenza l'assemblea generale straordinaria della suddetta Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Modifiche statutarie ai fine degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101 commi 2 e 3);**
2. **varie ed eventuali.**

- che l'assemblea generale straordinaria in prima convocazione non venne considerata atta a deliberare per mancato rispetto dei quorum costitutivi previsti dallo statuto, ai fini delle delibere in prima convocazione;
- che l'avviso di convocazione riportava la data della seconda convocazione;
- che l'assemblea in seconda convocazione risulta così regolarmente convocata;
- che sono legittimamente intervenuti tutti i membri del Consiglio direttivo;
- che sono legittimamente intervenuti, in proprio o per regolari deleghe che restano acquisite agli atti sociali, i seguenti soci: Valeria Carpinelli, Maurizia Montanaro, Anna Piovesan, Massimiliano Zegna, Erica Tarroni, Germano Quaglio.
- che pertanto l'assemblea di cui al presente verbale deve ritenersi regolarmente costituita.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Su proposta del presidente, l'assemblea chiama a fungere da segretario la sig.ra Brunella Pozzo.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e la necessità di adeguare lo statuto sociale ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art.101, commi 2 e 3) e, più specificamente, per l'applicazione delle norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel **Registro Regionale ODV regione Piemonte**.

Non essendoci le varie ed eventuali, il Presidente sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente testo di



I
t
l
n

I
A
I

S
n
c

S
P
s

N
P

E



A.L.I.Ce. BIELLA



Associazione per la Lotta
all'Ictus Cerebrale

DELIBERAZIONE

1. Modifiche statutarie ai fine degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101 commi 2 e 3);

Il Presidente apre quindi la discussione e, dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto all'unanimità, contrari nessuno, astenuti nessuno.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Il nuovo statuto aggiornato è quindi, quello che si allega.

Si dispone anche di conservare agli atti come "Allegato B" la comunicazione iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato con determinazione dirigenziale n° 603 del 28.04.2021 dell'Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale Biella ODV C.F. 90073220023 con il numero 314/BI.

Si dà mandato alla Segretaria di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registra ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018.

Null'altro essendovi da deliberare e fattesi le ore diciotto e trenta, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea e chiude contestualmente il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma.

Biella il 31.05.2021

Il Segretario
[Firma]

Il Presidente
[Firma]

1 LUG. 2021



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Biella
Ufficio Territoriale di Biella

Reg. al n. 812 3

Adi. 1 LUG. 2021

Liquidato € ESENTE

Versato € 0

L'INCARICATO

FUNZIONARIO

Domenico Di Francesco

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Alfonso TORTENA



_____ / _____



Statuto dell'Associazione di Volontariato

"Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale Biella ODV"

siglabile

"A.L.I.Ce. BIELLA ODV"

Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Art. 1

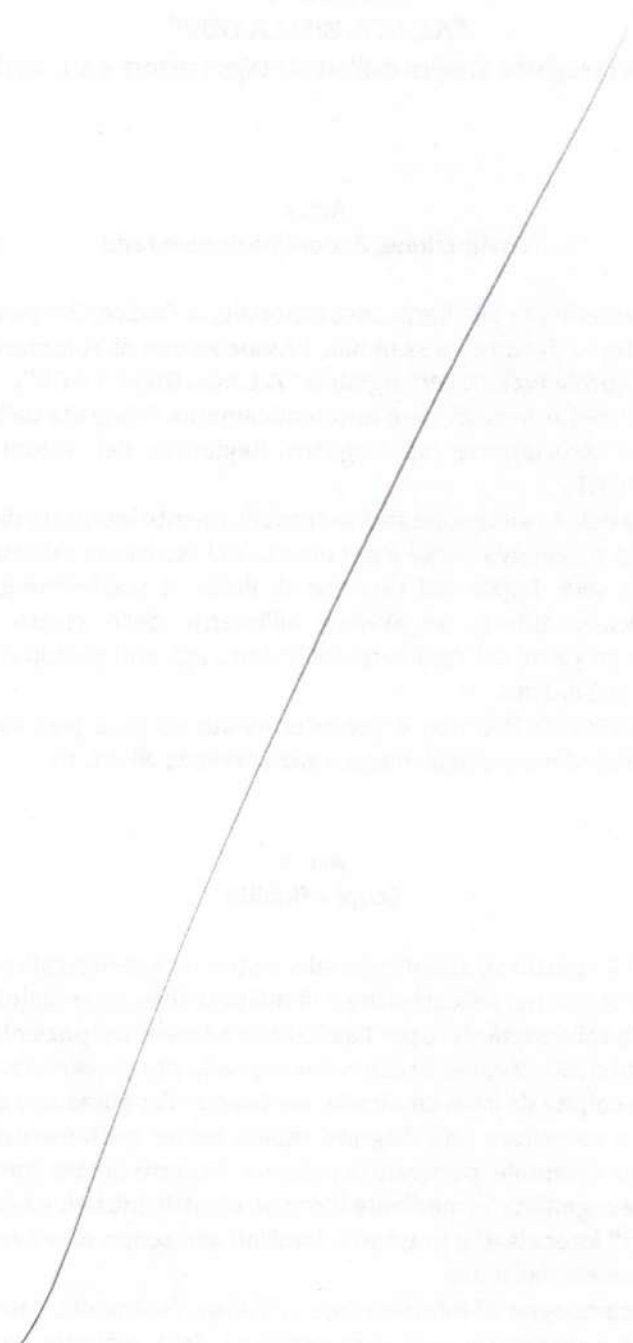
Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii., l'Associazione di Volontariato **"Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale Biella ODV" siglabile "A.L.I.Ce. BIELLA ODV"**.
2. La denominazione dell'Associazione è automaticamente integrata dall'acronimo ODV a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Regionale del Volontariato nelle more della costituzione del RUNTS.
3. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Biella. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.
5. La durata dell'ASSOCIAZIONE non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 16

Art. 2

Scopi e finalità

1. L' ASSOCIAZIONE è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:
 - Promuovere la solidarietà civile per l'assistenza a favore dei pazienti colpiti da ictus cerebrale;
 - Tutelare i diritti civili e favorire il reinserimento nella vita sociale e lavorativa, quando possibile, delle persone colpite da ictus cerebrale, verificando l'applicazione di normative adeguate;
 - Promuovere e sollecitare una diagnosi rapida ed un trattamento adeguato delle persone affette da ictus cerebrale, ponendo la persona al centro del percorso assistenziale;
 - Promuovere e organizzare, mediante incontri, dibattiti iniziative scientifiche un collegamento tra "operatori" interessati e pazienti o familiari allo scopo di prevenire o limitare i danni e le sofferenze causate dall'ictus;
 - Promuovere campagne di informazione sull'ictus, facilmente comprensibili ed efficaci, che favoriscano la conoscenza e la comprensione della malattia da parte della popolazione generale, delle autorità e del personale sanitario e socio-assistenziale;
 - Stimolare, laddove è possibile nei limiti previsti dalla legge, la ricerca scientifica sulle cause e la cura dell'ictus cerebrale;
 - Privilegiare la collaborazione con altre associazioni e gruppi scientifici aventi scopi simili;
 - Aderire al progetto federativo delle associazioni regionali che abbiano adottato integralmente il presente articolo;



[Faint, illegible text visible through the paper, likely bleed-through from the reverse side.]

124

125



- Realizzare e fondare, laddove le risorse lo consentano, una rivista o periodico qual dire si voglia, per la divulgazione delle informazioni, dei consigli e delle novità terapeutiche in tema di malattie cerebro vascolari anche assimilabili all'ictus;
- realizzare incontri con la popolazione, durante l'anno, come giornate della prevenzione dell'ictus che prevedano valutazioni cliniche e strumentali e definizione del rischio vascolare;
- attivare, in un eventuale futuro avendo a disposizione mezzi e professionisti, un ambulatorio di consulenza medica (specifica per l'ictus e non) a frequenza quindicinale;
- promuovere percorsi privilegiati con strutture riabilitative e socio-assistenziali;
- organizzare uno sportello informativo permanente;
- Promuovere campagne di informazione sull'ictus.

Art. 3 Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ASSOCIAZIONE si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - interventi e prestazioni sanitarie (b);
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (c);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (i);
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (w);
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ASSOCIAZIONE intende svolgere:
 - a. Tutela e difesa dei diritti delle persone colpite da ictus cerebrale e dei loro familiari;
 - b. Sostegno a tutte le iniziative rivolte a promuovere il recupero funzionale conseguente alla malattia al fine di ridurre la disabilità fisica, psichica e comunicativa, anche attraverso il ricorso e la retribuzione di professionisti o strutture sanitarie accreditate competenti, mirate anche a singoli pazienti con particolari difficoltà economiche;
 - c. Informazione e sensibilizzazione delle persone a rischio e della popolazione generale al fine di migliorare la conoscenza, la consapevolezza dell'ictus cerebrale quale malattia evitabile e prevenibile, e l'assistenza alle persone colpite da ictus cerebrale;
 - d. Collaborazione con tutte le figure professionali interessate, le istituzioni e gli addetti alla programmazione sanitaria,
 - e. Raccolta fondi per finanziare singole iniziative comprese nelle finalità dell'Associazione o in generale l'attività stessa dell'Associazione; può essere prevista in questo contesto la realizzazione di strutture semiresidenziali finalizzate al recupero funzionale o alla prevenzione della malattia da realizzare in primis sul territorio regionale;
 - f. Prevenzione dell'ictus cerebrale tramite campagne di screening;
 - g. Formazione e aggiornamento degli operatori sanitari addetti all'assistenza e alla cura e diagnosi dell'ictus mediante l'organizzazione di convegni e congressi scientifici sulle novità terapeutiche e diagnostiche della malattia;
 - h. Ricerca sulle cause e sulle cure dell'ictus cerebrale;





- i. Pubblicazione e stampa di una rivista o di un giornale dell'Associazione o di opuscoli informativi contenenti notizie sulla prevenzione e cura della malattia. In questo contesto è prevista anche la realizzazione di un sito internet specifico;
 - j. Formazione di gruppi di mutuo-auto-aiuto costituiti da pazienti e familiari con la supervisione di professionisti;
 - k. Collaborazione con altre associazioni di volontariato regionali, nazionali ed internazionali aventi scopi simili.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ASSOCIAZIONE, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
 4. L'ASSOCIAZIONE, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
 5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
 6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
 7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
 8. Ogni forma di rapporto economico con l'ASSOCIAZIONE derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
 9. L'ASSOCIAZIONE ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
 10. L'ASSOCIAZIONE può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ASSOCIAZIONE;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ASSOCIAZIONE;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ASSOCIAZIONE trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);



[The main body of the document contains several paragraphs of text that are extremely faint and largely illegible due to the quality of the scan. The text appears to be a formal report or administrative document.]

[Handwritten signatures and initials are visible at the bottom of the page, including what appears to be 'M.' and 'B. 10. 9'.]



- f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
- 3. L'esercizio sociale dell'ASSOCIAZIONE ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ASSOCIAZIONE, almeno quindici giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
 - 4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 - 5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ASSOCIAZIONE a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci

- 1. Ai sensi dell'art. 32 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ASSOCIAZIONE tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- 2. L'adesione all'ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

- 1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
- 2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
- 3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- 4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
- 5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ASSOCIAZIONE;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ASSOCIAZIONE;



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. A diagonal line is drawn across the page.]

[Faint handwritten notes or signatures at the bottom of the page.]

1 LUG. 2021



- c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi sessanta giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
 7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ASSOCIAZIONE sia all'esterno per designazione o delega.
 8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ASSOCIAZIONE.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ASSOCIAZIONE ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ASSOCIAZIONE, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ASSOCIAZIONE;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
 - b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ASSOCIAZIONE;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'ASSOCIAZIONE:
 - a. L'Assemblea dei soci;
 - b. Il Consiglio direttivo;
 - c. Il Presidente;
 - d. Il Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ASSOCIAZIONE, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Le 15 Mars 1964

Monsieur le Directeur

Je vous prie de bien vouloir agréer l'assurance de ma haute considération.

Ensemble, nous avons eu l'honneur de vous adresser, par la poste, le 15 Mars 1964, un exemplaire de la brochure intitulée "Le territoire de la capitale".

Il s'agit d'un ouvrage qui a été préparé par le Service de la capitale, et qui a pour but de vous faire connaître les caractéristiques du territoire de la capitale, ainsi que les mesures qui ont été prises pour assurer son développement.

Je vous prie de bien vouloir agréer l'assurance de ma haute considération.

Ensemble, nous avons eu l'honneur de vous adresser, par la poste, le 15 Mars 1964, un exemplaire de la brochure intitulée "Le territoire de la capitale".

Il s'agit d'un ouvrage qui a été préparé par le Service de la capitale, et qui a pour but de vous faire connaître les caractéristiques du territoire de la capitale, ainsi que les mesures qui ont été prises pour assurer son développement.

Je vous prie de bien vouloir agréer l'assurance de ma haute considération.

14

2419



2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con quindici (15) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. Nel caso in cui l'ASSOCIAZIONE abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 Codice civile, in quanto compatibili.
11. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ASSOCIAZIONE. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;



...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- g. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- h. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- i. delibera sull'esclusione dei soci;
- j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- k. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- l. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ASSOCIAZIONE stesso.
- m. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
- n. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

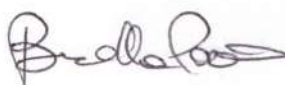
Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ASSOCIAZIONE, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ASSOCIAZIONE; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.









5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ASSOCIAZIONE, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ASSOCIAZIONE, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - g. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ASSOCIAZIONE;
 - h. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 3 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da un altro membro presente alla riunione, vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.



Il presente documento è stato redatto in data 15/05/2018 e ha per oggetto la relazione di attività svolta dal Gruppo di lavoro per la valutazione dell'impatto ambientale del progetto di intervento di riqualificazione urbanistica del centro storico di [città] e della sua integrazione con il tessuto urbano esistente.

Il Gruppo di lavoro, composto da [n] membri, ha svolto le attività previste nel piano di lavoro approvato in data 10/03/2018, al fine di valutare l'impatto ambientale del progetto di intervento e di formulare le proposte di mitigazione e compensazione degli effetti negativi.

Le attività svolte dal Gruppo di lavoro sono state organizzate in [n] fasi, che hanno coinvolto [n] esperti e [n] stakeholder. Le attività sono state svolte in modo coordinato e collaborativo, al fine di garantire la qualità e l'attendibilità delle valutazioni e delle proposte formulate.

Le valutazioni e le proposte formulate dal Gruppo di lavoro sono state presentate al [organo] competente, al fine di essere adottate e integrate nel progetto di intervento. Le valutazioni e le proposte sono state formulate in modo chiaro e sintetico, al fine di facilitare la comprensione e l'adozione delle stesse.

Il Gruppo di lavoro si riserva il diritto di aggiornare le valutazioni e le proposte formulate, in caso di nuove informazioni o di cambiamenti nel progetto di intervento. Il Gruppo di lavoro si riserva anche il diritto di diffondere le valutazioni e le proposte formulate, al fine di garantire la trasparenza e la accountability del processo di valutazione.

15/05/2018



Art. 13 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ASSOCIAZIONE; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ASSOCIAZIONE; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 Il Presidente onorario

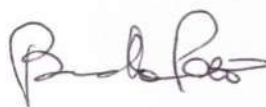
1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ASSOCIAZIONE.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ASSOCIAZIONE.

Art. 15 Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da tre/cinque persone elette dall'Assemblea anche tra i non soci o tra i soci compresi quelli ricoprenti cariche sociali. Dura in carica cinque anni e i membri sono rieleggibili. Ha il compito di valutare eventuali proposte di carattere sanitario. Può proporre studi di ricerca inerenti alle finalità dell'Associazione. Supporta il Consiglio Direttivo per tutto ciò che riguarda il settore medico-sanitario.

Art. 16 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ASSOCIAZIONE, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.





L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 17
Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

1
0

1
1

1
1

1
1